



PR
13-4-12

Al Direttore del personale dell'Agenzia delle dogane

Oggetto: criteri di computo dei congedi parentali e delle assenze di cui all'art. 47 del d.lgs 151/01

Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità prevede il diritto della madre lavoratrice e del padre lavoratore ad astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di durata variabile in relazione alle fattispecie indicate nello stesso testo.

Nonostante le due modalità di godimento, continuativa o frazionata, possano comportare una differenza in termini di giornate effettive di astensione, la norma richiamata non precisa ulteriormente le modalità di fruizione dei congedi parentali, per cui in sede di contrattazione collettiva si è provveduto a stabilire che nel caso di fruizione frazionata, non intervallata da una effettiva ripresa in servizio, si debbano includere nel conteggio anche i sabati, le domeniche e i festivi intercorrenti fra un periodo di congedo e l'altro, uniformando sotto questo aspetto le due modalità di utilizzo.

In sede di applicazione si è inoltre diffusa la prassi di comprendere nel calcolo, nel caso in cui due differenti frazioni di congedo parentale siano intervallate da un prolungato periodo feriale o altro tipo di assenza, anche i giorni festivi e i sabati cadenti subito prima o subito dopo il periodo di assenza, un caso frequente anche se non preso in considerazione dal CCNL.

La prassi è legittimata da pareri dell'Inps (da ultimo il msg. n. 19772 del 18 ottobre 2011) e indirettamente dall'Aran li richiama nei suoi orientamenti applicativi.

Il programma presenze-assenze si discosta da questo orientamento conteggiando in quel caso non solo i sabati e i festivi precedenti o successivi, ma anche tutti quelli interni al periodo di ferie, con rilevanti conseguenze economiche e contributive per i dipendenti. Conseguenze che abbiamo già avuto modo di porre all'attenzione degli uffici competenti al monitoraggio e al trattamento economico di questa tipologia di assenza, con una nota del 30 marzo 2012, chiedendo un approfondimento della materia prima di procedere alle decurtazioni stipendiali.

Non avendo avuto alcun riscontro, poniamo la questione alla Sua attenzione nel tentativo di evitare l'instaurarsi di un contenzioso sulla materia.

Di seguito riportiamo un esempio che rende l'idea della differenza di conteggio che il programma presenze-assenze effettua fra due ipotetici casi di utilizzo dello stesso numero di giorni di congedo e di ferie:

1° esempio	Assenza dal 26 luglio al 3 settembre 2012		2° esempio	Assenza dal 26 luglio al 3 settembre 2012	
Giovedì-26 luglio	congedo		Giovedì-26 luglio	congedo	
Dal 26 luglio al 2 settembre	ferie		Venerdì-27 luglio	congedo	
Lunedì-3 settembre	congedo		Dal 28 luglio al 3 settembre	ferie	
Tot.gg chiesti	2 gg di congedo	25 gg di ferie	Tot.gg chiesti	2 gg di congedo	25 gg di ferie
Tot.gg conteggiati	15 gg di congedo	25 gg di ferie	Tot.gg conteggiati	2 gg di congedo	25 gg di ferie

dall' esempio riportato appare chiaro che:

non si rileva alcun uso strumentale del diritto tale da giustificare un trattamento così penalizzante del primo caso rispetto al secondo;

nessun dipendente era informato di una applicazione simile, altrimenti si sarebbero fatte altre scelte e non quella dell' utilizzo del congedo a chiusura di un lungo periodo di assenza;

procedendo al nuovo conteggio a ritroso per gli ultimi dieci anni, poichè è ragionevole supporre che il dipendente abbia già usufruito del periodo di astensione previsto dalla norma, le conseguenze economiche (giorni senza retribuzione o con retribuzione al 30%, con o senza contribuzione figurativa a seconda dei casi, decurtazione delle ferie) e giuridiche (assenze ingiustificate) sono talmente rilevanti da uscire dal campo della legislazione di favore, in quanto l'applicazione penalizza più di quanto non riconosca il beneficio;

Per i motivi suesposti si chiede un nuovo conteggio di queste assenze, non computando i sabati, le domeniche e i festivi che ricadono all'interno di un periodo di ferie o di altra assenza.

Distinti saluti

Roma, 13 aprile 2012

p. USB P.I.
(Francesco Serino)

